

L.R. 7 agosto 1986, n. 46 (1).

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 15 settembre 1986, n. 11.

Art. 1

1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti:

- a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;
- b) le scuole paritarie;
- c) le scuole sussidiate.

2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.

3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2 (2).

(2) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 6 maggio 1987, n. 36*, e sostituito dall'*art. 36, comma 1, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25* è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 2, comma 4, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. 1. La Regione assegna gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dipendenti dalla Regione e paritarie gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di cui all'*articolo 9, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19* (Autonomia delle istituzioni scolastiche).

2. La Giunta regionale determina i parametri di spesa e le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici di cui al comma 1, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio.».

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 250.000.000, graverà sul capitolo 44100 ("Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare"), che si istituisce nella parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986, e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

2. Alla copertura della spesa per l'anno 1986 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)", a valere sul finanziamento delle spese per quota interessi su mutui da contrarre, previsto nell'*allegato 8 alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91*.

3. Per la predetta voce resta disponibile il minore importo di lire 309.000.000.

4. Per gli anni 1987-1988 alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo, per lire 500.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale della Regione 1986-1988.

5. A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria, ai sensi dell'*articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68*.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.03 - Istruzione e cultura - diritto allo studio

Codificazione 1.1.1.4.1.2.06.04.07.

cap. 44100 (di nuova istituzione) "Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare".

L.R. 7 agosto 1986, n. 46 L. 250.000.000

Art. 4

1. È approvato il rimborso a favore dell'Erario dello Stato delle somme anticipate per la fornitura di cui al precedente articolo 1 relativamente agli anni 1983, 1984 e 1985.

2. Il relativo onere a carico della Regione, ai sensi dell'ultimo comma del *D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182*, ammontante a complessive lire 646.000.000 graverà sul capitolo n. 50367 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986.

3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso relativo alla spesa per risanamento centri storici a fini abitativi; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 2.254.000.000.

Art. 5

1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo -
Spese di investimento " L. 646.000.000

Variazione in aumento

3.2. Altri oneri non ripartibili

cap. 50367 (di nuova istituzione)

Codificazione: 1.1.1.8.3.1.12.32.03

"Rimborso allo Stato delle somme anticipate per la fornitura dei libri di testo nelle scuole elementari per gli anni 1983-1984 e 1985.

L.R. 7 agosto 1986, n. 46 articolo 4 " L. 646.000.000
